

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0039728  
DATA: 20/06/2025  
OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI per aspetti MICROBIOLOGICI ( E. coli) provenienti dalla Zona con codice identificativo NAV PAL.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Dell'Orfano

CLASSIFICAZIONI:

- [23-02]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0039728_2025_Lettera_firmata.pdf:	Dell'Orfano Giovanni	CDD1582CAC65600CCD65363A274662E7 D8856E7C469D956B927DBF45E9B202AB
PG0039728_2025_Allegato1.pdf:		D6070E38DCF658DF576B06A8C6B9A7F3 4A10E8CEF080538CBA1F26EF0C3FB66C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara**

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA  
U.O.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
**Direttore Dott. Giovanni Dell'Orfano**

**ALLE COOPERATIVE**

ARCOBALENO  
ATLANTIDE  
BUCCANEERS  
ETRUSCA  
FARFALLA  
GIOVANI  
VALLICOLTORICOMACCHIESI  
I PIRATI  
INTREPIDO  
LA BUCAL  
LA TARANTOLA  
LA VALLE PESCATORI DELLE VALLI  
DI COMACCHIO  
LOGONOVO  
NAVIGARE  
PAPILLON  
ROSA  
SAN PIETRO  
STELLA MARINA

e, p.c. Al Servizio Prevenzione  
Collettiva e Sanità Pubblica  
Regione Emilia-Romagna

Al Dipartimento Sanità Pubblica  
AUSL della Romagna-Ravenna

Al Dipartimento Sanità Pubblica  
AUSL della Romagna-Rimini

Al Dipartimento Sanità Pubblica  
AUSL della Romagna-Cesena

All' A.U.L.S.S. 5 Polesana Unità di  
ADRIA Servizio Veterinario


Al Comune di Comacchio

Al Comune di Goro

Al Comune di Codigoro

Al Comando Guardia di Finanza di  
Comacchio

Alla Capitaneria di Porto di Porto  
Garibaldi



Alla Capitaneria di Porto di Goro

Al Comando Compagnia  
Carabinieri di Comacchio

Al Comando Carabinieri NAS Bologna

All'IZSLER Sezione Provinciale Ferrara

All'Agenzia Regionale per la  
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia  
dell'Emilia Romagna  
Sezione Provinciale di Ferrara


Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara

Al Ministero della Salute  
Direzione generale per l'igiene e la  
sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Agli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni  
e delle Province Autonome di Trento e  
di Bolzano

OGGETTO: ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI per aspetti MICROBIOLOGICI ( E. coli) provenienti dalla Zona con codice identificativo NAV PAL.

1. Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
2. Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
3. Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
4. Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 08/07/2010 rep. 79/CSR concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi recepita con DGR n. 1498 del 11/10/2010;
5. VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
6. VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;



7. Vista la Legge n. 241/91 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
8. Visto il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
9. Visto il D.Lgs. n. 27 del 02/02/2021 e s.m.i. in materia di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
10. Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 07/07/2008 sulla definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
11. Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "Sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi";
12. Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna concernente procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi;
13. Vista la comunicazione **pervenuta in data odierna** dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnala la presenza di:

un valore di **E. coli > 18.000 MPN/100 gr. di polpa e liquido intervalvare** nel campione di **Vongole veraci** registrato col **n. di accettazione 2025/164590** prelevato in data **17-06-2025** presso l'allevamento in cui operano le cooperative in indirizzo, corrispondente al **Punto NAV-PAL** del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, **non rispettando pertanto i Criteri di sicurezza microbiologica per zona di tipo B previsti dal Reg. (CE) 853/04, Reg. (UE) 627/19 dal Reg. (CE) 2073/05.**


14. RITENUTO opportuno, a tutela della pubblica salute, sospendere cautelativamente la raccolta e la commercializzazione dei molluschi bivalvi provenienti dagli allevamenti in indirizzo

#### **PRESCRIVE**

- **È temporaneamente vietata la raccolta e la commercializzazione per il consumo umano di Molluschi Bivalvi provenienti dalla Zona con codice identificativo NAV-PAL sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente; è altresì vietata l'attività di reimmersione di MBV o raccolta novellame nella stessa Zona.**
- Al legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall'avvenuta ricezione della comunicazione), tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [igiene.alimenti.ia@ausl.fe.it](mailto:igiene.alimenti.ia@ausl.fe.it),

comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme;

**ovvero**



comunicazione di avere raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento dalla data del campionamento con esito Non Conforme, con contestuale trasmissione di:

- copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi (DDR) dalle zone di produzione ai Centri di Depurazione e/o Spedizione
- copia dei Documenti di trasporto del prodotto destinato alla reimmersione
- riscontro di avviso ai soci della Coop.va del divieto di raccolta e di verificarne l'applicazione con decorrenza immediata
- riscontro comunicazione di attivazione della procedura di ritiro del prodotto commercializzato
- Allegato C " lista Clienti"
- preventiva comunicazione di reimmersione dei molluschi già raccolti o in corso di raccolta nella/e zona/e sottoposta/e a divieto di pesca, nella/e concessione/i da cui provengono.

I competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta.

Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi del c. 14 dell'art. 6 del D.Lvo 193/07.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Dell'Orfano  
(Il Direttore)

Responsabile procedimento:  
Paolo Rizzi